

Senza clausole trasparenti il cliente non è tutelato

Il Tribunale di Milano condanna Bnl a risarcire 233mila euro a una società per uno swap Otc privo di scenari e «unbundling»

Marcello Frisone

■ Quando la banca offre al cliente raccomandazioni personalizzate sta svolgendo un servizio di consulenza e ha obblighi precisi: 1) scomporre il derivato strutturato nelle componenti elementari (il cosiddetto *unbundling*); 2) indicare il fair value delle singole componenti; 3) indicare gli scenari probabilistici; 4) confrontare il prodotto offerto con altri semplici, noti, liquidi e a basso rischio; 5) indicare il valore del derivato, i costi impliciti e le metodologie per la determinazione del costo di recesso. Così ha deciso il Tribunale di Milano (giudice Guidi) che, con la sentenza 2145 del 13 febbraio scorso, ha condannato Bnl a risarcire 233mila euro a una società immobiliare.

La sentenza riguarda uno swap "Collar in&out" stipulato nel 2008 e a cui si applica quindi la disciplina post Mifid. Il Tribunale ha osservato che quando la banca offre al cliente raccomandazioni personalizzate sulla stipula di uno swap Over the counter (Otc), si applica il regime della consulenza e quindi l'intermediario deve dimostrare di avere procedure interne idonee a valutare l'adeguatezza del derivato con riguardo alle esigenze del cliente e te-

nuto conto del costo di opportunità alternative. Il Tribunale ha poi ribadito l'assoluta necessità dell'indicazione degli scenari probabilistici e del *mark to market* alla stipula (si vedano anche «Plus24» dell'28 settembre 2013 e dell'8 febbraio 2014), senza i quali il cliente non è in grado di valutare la convenienza in termini di costo/rischio/beneficio. Poiché, secondo il Tribunale, Bnl ha violato questi obblighi è scattata la condanna a risarcire il danno quantificato nella somma di tutte le "rate" prodotte dallo swap.

«L'aspetto innovativo della sentenza – spiega l'avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners di Verona – è che il Tribunale abbia indicato come obbligatorio l'*unbundling* del prodotto strutturato. Questa informazione – sottolinea Rossi – è essenziale affinché il cliente possa rendersi conto di quale strumento sta negoziando con la banca, poiché spesso i nomi di questi prodotti sono fuorvianti. Si parla genericamente di swap ma il più delle volte il cliente senza saperlo sta vendendo alla banca opzioni, assumendosene i correlativi rischi. Condivisibile – conclude Rossi – è la statuizione sull'assoluta necessità d'indicare gli scenari probabilistici di Consob».

La banca, contattata da Plus24, fa sapere che «ritiene di aver operato correttamente e di aver adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza e trasparenza previsti dalla normativa in vigore. La sentenza sarà conseguentemente impugnata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LODO ARBITRALE

LA DECISIONE Derivato inefficace se il mutuo si estingue

Lo swap di copertura è "colpito" da inefficacia sopravvenuta quando il mutuo a copertura del quale era stato originariamente stipulato viene successivamente estinto. Così ha deciso il 28 novembre 2013, il Collegio arbitrale (Presidente professor avvocato Mario Stella Richter) con un lodo (una pronuncia con effetti simili alla sentenza) con cui la banca è stata condannata a restituire alla cliente tutti i flussi successivi alla data di estinzione del mutuo (si vedano "Plus24" del 15 ottobre 2011 e del 4 marzo 2013).

